

**TRIBUNALE DI PISA**Ricorso per concordato minoreex art. 74 e ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019 n° 14

Nell'interesse di:

- **Daniele Spinelli**, C.F. SPNDNL80C08G702W, nato a Pisa (PI) il 08/03/1980, residente a \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso, giusta procura debitamente sottoscritta e trasformata in copia informatica per immagine, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, n. 5 D.M. 44/2011 e successive modificazioni, rilasciata in calce al presente atto, dall'**Avv. Francesco Faccioli** (codice fiscale FCCFNC95E09G628P, p.iva 02600020461, tel. 3406190955, pec [francesco.faccioli@pec.avvocatilucca.it](mailto:francesco.faccioli@pec.avvocatilucca.it), ove, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della Cancelleria relativi al presente procedimento), con studio in 55041 – Camaione, frazione Lido (LU), via Della Gronda n. 76, ed elettivamente domiciliato presso di lui e nel suo studio, ed altresì assistito e coadiuvato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, con sede in Viareggio, Via Leonida Repaci n. 16, codice fiscale e partita iva 02627810464, articolazione territoriale di Pisa, sita in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5, pec [cameradicommercio@pec.tno.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.tno.camcom.it), e dal gestore della crisi da quest'ultima nominato Dott. Luca Sodi, nato a Pisa (PI) il 17/04/1968, Dottore Commercialista e Revisore legale, iscritto all'ODCEC di Pisa al n. 330/A ed all'elenco dei Gestori presso l'OCC della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, con studio in San Giuliano Terme (PI), Via Luigi Alamanni lotto D/2A, n. 5, codice fiscale SDOLCU68D17G702I, pec [lucasodi@pec.odcecpisa.it](mailto:lucasodi@pec.odcecpisa.it);

*- ricorrente -*

\* \* \*

**PAROLE CHIAVE**

1. Ricorso ex artt. 74 e s.s. D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14;
2. Proposta di concordato minore.

**1. PREMESSE**

Sul finire dell'anno 2023 veniva evidenziata la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versava il ricorrente, comprovata dalle numerose inadempienze dei finanziamenti contratti sia con



enti bancari sia con società finanziarie; per tali ragioni, a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, lo stesso presentava – all’Organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento di Pisa - istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (**Doc. 1**);

Con provvedimento del 26 maggio 2023, l’OCC della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest nominava quale Gestore della Crisi il Dott. Luca Sodi come in epigrafe identificato, che accettava e che si adoperava al fine di redigere relazione particolareggiata ai sensi dell’art. 76 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La situazione economico-patrimoniale e finanziaria del ricorrente è rimasta invariata e lo stesso nelle more non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi.

In data 20 giugno 2024, il Gestore della Crisi nominato consegnava la propria relazione particolareggiata, qui allegata ed integralmente richiamata e trascritta (Cfr. Relazione particolareggiata a firma del Dott. Luca Sodi, sub **Doc. 2**).

Il ricorrente, come meglio specificato nel prosieguo, non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l’accesso alla procedura di concordato minore.

Il ricorrente, come verificato e dichiarato dal Gestore della Crisi nominato (vedasi relazione particolareggiata), secondo le definizioni fornite dall’art. 94 comma 2 CCII, non risulta aver compiuto atti di straordinaria amministrazione né atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dall’istanza sub Doc. 1 e dalla documentazione allegata sub **Doc. 3**.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, espone e precisa quanto segue:

## **2. STORICO**

In merito al trascorso storico che ha ingenerato la gravosa situazione per cui è giudizio, si riporta, come da relazione particolareggiata a firma del Dott. Sodi, quanto segue.

Da quanto è emerso dalle dichiarazioni del Sig. Spinelli e dalla relazione sulle cause dell’indebitamento dallo stesso fornita, si evince che il medesimo intraprendeva, nell’anno 2015, un’attività di vendita al dettaglio di caffè in cialde, e più precisamente caffè sfuso in chicchi e macinato, esercitata regolarmente in \_\_\_\_\_, sotto l’insegna di



La citata attività, tuttavia, stentava a decollare, difficoltà comune alle nuove imprese, le quali, come è noto, nei primi momenti della loro vita necessitano di un reperimento di clientela, che possa costituire un nucleo commerciale più stabile e remunerativo.

Nei primi due anni lavorativi, nonostante impegno, dedizione e professionalità comprovati da una prolungata carriera di agente di commercio, il ricorrente, però, faticava, purtroppo, a sviluppare un giro di clientela sufficiente a far fronte ai propri esborsi, sia lavorativi che personali.

Le problematiche riscontrate nell'intraprendere l'attività aumentavano, ahimé, anche a causa della possibilità, per i potenziali clienti, di fruire di articoli concorrenziali di ogni tipo e facilmente reperibili online.

Il ricorrente, pertanto, si trovava nella situazione di dover fronteggiare l'importante investimento iniziale della nuova attività lavorativa riscontrando al contempo difficoltà, tra l'altro, nell'adempimento degli oneri fiscali e previdenziali.

Difatti, l'aggravio delle spese collegato ad uno stentato avvio dell'attività lo portavano ad accumulare progressivamente numerose morosità.

Il Sig. Spinelli si vedeva purtroppo calato nella difficile situazione di contemperare gli impegni assunti e legati alla propria attività con la necessità di provvedere, *in primis*, al sostentamento proprio e della propria famiglia, cercando al contempo di mantenere "vivo" il negozio di caffè.

Il perdurare gravoso della propria condizione economica, unito alla nascita della figlia avvenuta nel 2018, lo portavano giocoforza a fruire di linee di credito, finanziamenti ed anche mutui per provvedere al sostentamento dell'attività e della famiglia.

Tuttavia, nonostante l'ottenimento di plurime linee di credito che gli consentivano di far fronte alle proprie spese, le entrate si equiparavano con le uscite, indi per cui si vedeva costretto a vendere la propria attività di caffè ed intraprendeva nuovamente l'attività di agente di commercio su incarico di diverse società di beni e servizi.

Le entrate derivanti dalla cessione della ridetta attività gli consentivano di alleviare la propria condizione, rimasta tuttavia critica ed ingravescente, dal momento che con molta fatica ha cercato di onorare le proprie obbligazioni nei confronti dei fornitori, degli istituti di credito, delle varie finanziarie nonché, per quanto possibile, i propri impegni verso l'Erario e gli istituti previdenziali.



### 3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE DE QUA

Come verificato anche dal gestore della crisi Dott. Sodi, ricorrono i presupposti soggettivi come disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII, per espresso richiamo dell'art. 74, comma 1, poiché il debitore che ha presentato la proposta di concordato minore rientra tra i soggetti legittimati *ex lege* (vedasi in merito, quanto specificato oltre nella relazione particolareggiata a firma del gestore della crisi). Il gestore della crisi ha anche accertato l'assenza delle ulteriori cause di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII e, più precisamente, che l'istante non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della presente domanda e che non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

### 4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE DE QUA

Sotto il profilo oggettivo il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) CCII.

### 5. SITUAZIONE PASSIVO E VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

La massa debitoria in capo al ricorrente è costituita principalmente da istituti bancari e società finanziarie, così come risulta dal seguente elenco dei creditori analiticamente riportato dal Dott. Sodi alle pagine 9-10 della relazione particolareggiata a sua firma, da intendersi qui integralmente trascritta e richiamata (vedasi, inoltre, sub Doc. 3 la documentazione a sostegno del prospetto debitorio *de quo*).

Creditore	Tipologia	Privilegio	Chirografo	Importo debito residuo
INPS	IVS-contributi inps	1° Gr. Art. 2753-2778		€ 15.852,37
Regione Toscana	Bolli auto	7° Gr. Art. 2758 - 2778		€ 370,47
INPS	Inps somme agg.ve	8° Gr. Art. 2754 - 2778		€ 1.938,11
Agenzia Entrate	Imposte dirette	18° Gr. Art. 2752 1° co. - art. 2778		€ 8.981,36
Agenzia Entrate	Iva	19° Gr. art. 2752 3° co. - 2778		€ 4.204,43
CCIAA	diritto annuale		€ 485,48	
Findomestic	finanziamento		€ 35.469,74	
Compass	finanziamento		€ 729,00	
			SUB-TOTALE	€ 36.684,22
			TOTALE	€ 68.030,96



I debiti complessivi, così come accertati dal Professionista, ammontano complessivamente a euro 68.030,96 che, ovviamente, andranno aggiornati con gli interessi maturati nelle more dell'approvazione della presente istanza.

A tal proposito, ai sensi della lettera c) dell'art. 75 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, si riportano di seguito i domicili digitali dei creditori del Signor Spinelli come rappresentati nella richiamata relazione particolareggiata sub Doc. 2:

- INPS: coordinamento legale [coordinamentogenerale.legale@postacert.inps.gov.it](mailto:coordinamentogenerale.legale@postacert.inps.gov.it); direzione provinciale di Pisa [direzione.provinciale.pisa@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.pisa@postacert.inps.gov.it); notifica atti giudiziari Pisa [notifica.attigiudiziari.pisa@postacert.inps.gov.it](mailto:notifica.attigiudiziari.pisa@postacert.inps.gov.it);
- Regione Toscana: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia delle Entrate Riscossione: [protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it);
- CCIAA Toscana Nord-Ovest: [cameradicommercio@pec.tno.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.tno.camcom.it);
- Findomestic Banca s.p.a.: [findomestic\\_banca\\_pec@findomesticbanca.telecompost.it](mailto:findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it);
- Compass Banca s.p.a.: [compass@pec.compassonline.it](mailto:compass@pec.compassonline.it).

Quanto al merito creditizio del debitore, come richiesto dall'art. 76, comma 3, CCII, il gestore della crisi ha verificato se i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto dello stesso al momento dell'erogazione dei finanziamenti in osservanza all'art. 124-bis T.U.B..

Il gestore della crisi ha svolto tale verifica cercando di ricondurre l'analisi a parametri il più possibilmente oggettivi, analizzando, alla data di erogazione di ogni finanziamento, quale potesse essere la condizione economico patrimoniale del ricorrente.

Il gestore della crisi, in considerazione della tipologia soggettiva del debitore ha adottato i seguenti parametri:

- per le imprese individuali e i professionisti, artisti, lavoratori autonomi, la valutazione della capacità di rimborso del debito si è basata su un'analisi del merito creditizio che tenesse conto dell'effettiva capacità del debitore di conseguire flussi idonei al rimborso del finanziamento, tenuto conto del proprio reddito storico e prospettico e dedotto l'importo necessario al mantenimento familiare.

Il ridetto gestore della crisi ha concluso tale analisi ritenendo che i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio.



## **6. SITUAZIONE ATTIVO**

### **6.1. BENI MOBILI E MOBILI REGISTRATI**

Il Sig. Spinelli risulta proprietario di una autovettura FIAT Punto del 2008 del valore commerciale di poche centinaia di euro ed utilizzata dallo stesso per la propria attività lavorativa. Il ricorrente è, inoltre, titolare di un c/c postale le cui scarse disponibilità si ritiene possano essere lasciate nella disponibilità del medesimo per il proprio fabbisogno personale e della propria famiglia.

### **6.2. ATTIVITÀ LAVORATIVA**

Il ricorrente svolge, da quando è cessata la precedente attività imprenditoriale di commercio di caffè, attività di agente di commercio su incarico di diverse realtà societarie.

L'ultimo reddito annuale, anche se non risultante – ancora – da dichiarazione ufficiale, ma da una situazione contabile al 31 dicembre 2023, risulta di poco superiore ai 23.500,00 Euro lordi, corrispondenti a circa Euro 1.500,00 netti al mese.

Si rimettono, poi, in allegato le ultime cinque dichiarazioni dei redditi presentate, relative agli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (Cfr. **Doc. 4**), dalle quali si evincono i seguenti elementi:

- modello dichiarativo UNICOPF 2019 redditi 2018: reddito complessivo Euro 12.359,00, reddito imponibile Euro 12.359,00;
- modello dichiarativo UNICOPF 2020 redditi 2019: reddito complessivo Euro 19.959,00, reddito imponibile Euro 19.959,00;
- modello dichiarativo UNICOPF 2021 redditi 2020: reddito complessivo Euro 8.631,00, reddito imponibile Euro 8.631,00;
- modello dichiarativo UNICOPF 2022 redditi 2021: reddito complessivo Euro 19.800,00, reddito imponibile Euro 19.800,00;
- modello dichiarativo UNICOPF 2023 redditi 2022: reddito complessivo Euro – 433,00, reddito imponibile Euro 0,00.

## **7. SPESE MINIME ESSENZIALI DI VITA E CONCLUSIONI**

Il Sig. Spinelli ha vissuto insieme alla moglie e alla figlia fino al divorzio, intervenuto a fine marzo 2024 (**Doc. 5**), e attualmente ha la propria dimora nella casa di proprietà del padre a immobile per il quale non sostiene alcuna spesa.



La cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno comportato per il Sig. Spinelli, tra l'altro, l'obbligo di corresponsione a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di Euro 250,00 al mese, oltre al sostenimento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Gestore ritiene che, per stimare la quota disponibile a servizio del debito, si debba far riferimento alle tabelle ISTAT relative alle spese medie dei consumi delle famiglie italiane disponibili e pubblicate sul sito ISTAT relative ad una "Persona sola di età compresa tra 35 e 64 anni" corrispondente ad € 2.079,21.

Ciononostante, ai fini di una buona riuscita del concordato minore, il Sig. Spinelli si è reso disponibile a modificare il proprio stile di vita; pertanto il ricorrente si renderebbe disponibile a ridurre le spese minime mensilmente a suo carico portandole ad una cifra pari ad euro 861,76 (come riepilogato a pag. 12 della relazione particolareggiata del Dott. Sodi, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta).

A tale somma occorre aggiungere l'importo di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre che, prudenzialmente, l'importo di € 50,00 mensili per eventuali spese straordinarie sempre inerenti alla figlia minore.

La quota mensile disponibile per il ceto creditorio risulta pertanto stimabile in € 300,00 mensili (€ 1.500,00 meno [€ 861,76 + € 250,00 + € 50,00] = € 1.500,00 meno € 1.200,00 valore arrotondato = € 300 mensile) per un periodo di 5 anni, e, quindi, per un totale di € 18.000,00.

La disponibilità messa a disposizione della massa creditoria da parte del Sig. Spinelli deriva dall'apporto che lo stesso ricorrente trarrà dalla prosecuzione della propria attività lavorativa di agente di commercio, ragion per cui la proposta ricade nella casistica del cosiddetto concordato minore cosiddetto "in continuità".

Tale somma, al netto dei costi della procedura di cui al paragrafo successivo, sarà ripartita fra i creditori prevedendo una distribuzione che vedrà i creditori privilegiati beneficiari di una somma pari ad € 8.500,00 - corrispondente ad una percentuale approssimativa del 27% del proprio credito - e quelli chirografari di una somma complessiva pari ad € 8.000,00 suddivisa in due classi, la prima che accoglie i creditori di natura non finanziaria ai quali è riconosciuta una percentuale approssimativa del 25% del proprio credito e la seconda che accoglie i creditori di natura finanziaria ai quali è riconosciuta una percentuale approssimativa del 22% del proprio credito (il tutto, come esaurientemente specificato a pag. 13 della relazione particolareggiata del Dott. Sodi, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta).



Dunque, sulla base dell'attivo offerto da parte del Sig. Spinelli e dei costi presumibili della procedura, la somma messa a disposizione dei creditori risulta pari ad € 16.500,00.

Tanto detto, per quanto riguarda, infine, la valutazione sulla convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria, essa risulta assai semplice in quanto il Sig. Spinelli, non possedendo beni mobili di elevato valore (possiede infatti solamente una FIAT Punto del 2008 per un valore di euro 500,00) né immobili, in alternativa al concordato potrebbe offrire ai creditori esclusivamente una quota parte del proprio reddito.

In conclusione, l'ipotesi liquidatoria non appare conveniente in quanto la somma disponibile sarebbe considerevolmente inferiore alla somma messa a disposizione dei creditori in ipotesi di concordato minore.

### **8. COMPENSI PER LA PROCEDURA**

Come da preventivo approvato dal ricorrente, e come altresì riferito a pag. 13 della propria relazione particolareggiata dal Dott. Sodi, i costi della procedura sono stati stimati in complessi Euro 2.462,21 per compenso OCC e Gestore della Crisi.

#### **Domande**

Tutto ciò premesso il ricorrente Signor **Daniele Spinelli**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

#### **CHIEDE**

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di:

- dichiarare aperta la procedura di concordato minore inerente alla figura del ricorrente ai sensi degli artt. 74 e ss. del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, accertandone e dichiarandone l'ammissibilità e la fattibilità e conseguentemente accogliendo/omologando all'esito il piano di concordato proposto;
- disporre idonea pubblicità del decreto;
- assegnare ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;



- disporre, ai sensi dell'art. 78, lett. d), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che dal momento di apertura della procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

- in subordine, in caso di mancata omologazione del piano di concordato in esame, e qualora il Giudice, denegatamente, non ritenesse di procedere comunque ai sensi dell'art. 80, co. 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, assegnare un termine al ricorrente affinché possa modificare il medesimo - secondo le indicazioni fornite dal Giudice e dai creditori - con l'ausilio dell'OCC e del gestore della crisi nominato, per poi, all'esito, fissare una nuova udienza per permettere ai creditori medesimi di pronunciarsi in merito alla nuova proposta che sarà presentata.

con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante, ove si rivelasse necessario.

**Allegati prodotti:**

1. Istanza OCC;
2. Relazione particolareggiata a firma del Dott. Sodi;
3. Documentazione inerente alla posizione debitoria del ricorrente;
4. ultime 5 dichiarazioni dei redditi del ricorrente;
5. provvedimento di divorzio del ricorrente.

Si dichiara che, per valore e tipologia, il presente procedimento è assoggettato al pagamento di contributo unificato nella misura di Euro 98,00.

Lido di Camaiore, li 20.07.2024

Con osservanza,

Avv. Francesco Faccioli



**TRIBUNALE DI PISA**

**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA  
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO  
PER LA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE DEL SOVRAINDEBITATO  
EX ART. 74 COMMA 1) E SS. CCII**

\* \* \*

**DEBITORE**

Daniele Spinelli, C.F. SPNDNL80C08G702W, nato a Pisa (PI) il 08/03/1980, residente a  
Lucca, assistito dall'Avvocato Francesco Faccioli del Foro di  
Lucca.

**GESTORE INCARICATO**

Dott. Luca Sodi, C.F. SDOLCU68D17G702I, nato a Pisa (PI) il 17/04/1968, Dottore  
Commercialista e Revisore legale, pec: [lucasodi@pec.odcecpisa.it](mailto:lucasodi@pec.odcecpisa.it), iscritto all'ODCEC di  
Pisa al n. 330/A ed all'elenco dei Gestori presso l'OCC della Camera di Commercio  
Toscana Nord-Ovest, con studio a San Giuliano Terme (PI) in via Luigi Alamanni Lotto D/2  
n. 5a, tel. 050 544823, fax 050 7211460.

## Sommario

<b>1. DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ' ED INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA NOMINATO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Attività preliminari svolte.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Requisiti per l'ammissione alla procedura di concordato minore.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Cause dell'indebitamento, diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.....</b>	<b>8</b>
<b>6. Atti impugnati dai creditori.....</b>	<b>8</b>
<b>7. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.....</b>	<b>9</b>
<b>8. Verifiche del gestore incaricato – risultati.....</b>	<b>9</b>
<b>9. Analisi del concordato minore.....</b>	<b>9</b>
<b>10. Costi della procedura, soddisfacimento dei creditori e valutazione della convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria.....</b>	<b>12</b>
<b>11. Conclusioni.....</b>	<b>12</b>

## 1. DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA NOMINATO

Il sottoscritto Dott. Luca Sodi, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 330 - Sezione A, con studio a San Giuliano Terme (PI) in via Luigi Alamanni Lotto D/2 n. 5/A (PEC [luca.sodi@pec.odcecpisa.it](mailto:luca.sodi@pec.odcecpisa.it)) è stato nominato in data 26/05/2023 dall'OCC della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, quale professionista incaricato per assistere il debitore nella predisposizione del ricorso ex art. 74 CCII e ss. per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento presentata dal Sig. Daniele Spinelli, C.F. SPNDNL80C08G702W, nato a Pisa (PI) il 08/03/1980, residente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Faccioli a Lucca in via della Gronda 76 Lido di Camaione, e-mail PEC: [francesco.faccioli@pec.avvocatilucca.it](mailto:francesco.faccioli@pec.avvocatilucca.it), d'ora in poi anche solo "*debitore*" o "*ricorrente*".

Il sottoscritto in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra

dichiara e attesta

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporale, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il sottoscritto sottopone all'Organismo Composizione della Crisi della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest la sua relazione contenente l'attestazione sulla fattibilità del concordato minore.

## **2. ATTIVITÀ PRELIMINARI SVOLTE**

Il sottoscritto ha esaminato, attraverso incontri con gli interessati e con numerose sessioni telefoniche e di scambio di mail con l'Advisor, Avv. Francesco Faccioli, che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda all'Organismo di Composizione della Crisi, le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

1. Sono stati quindi analizzati i documenti inerenti ai debiti esibiti nonché le motivazioni addotte e sono stati ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della situazione debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.
2. È stato riscontrato che sussistessero le condizioni di cui all'art. 74 comma 1, Decreto legislativo n. 14/2019.
3. È stato riscontrato che non sussistessero le condizioni di cui all'art. 77, Decreto legislativo n. 14/2019.
4. È stata presentata una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
5. Una volta verificata la sussistenza delle predette condizioni, è stato possibile procedere all'analisi delle singole fattispecie ed è stata esclusa, a causa della situazione personale, debitoria e della sua formazione, ogni altra ipotesi del cosiddetto accordo di composizione compresa l'ipotesi liquidatoria.
6. È stata quindi approfondita l'ipotesi del concordato minore di cui agli artt. 74 e seguenti del Decreto legislativo 14/2019, concludendo per la fattibilità del piano relativo.

### **3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE**

Lo scrivente gestore ha preliminarmente analizzato la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso alla procedura di concordato minore.

#### *Presupposto soggettivo*

Lo scrivente gestore della crisi ha verificato che ricorrono i presupposti soggettivi come disciplinati dall'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII, per espresso richiamo dell'art. 74, comma 1, poiché il debitore che ha presentato la proposta di concordato minore rientra tra i soggetti legittimati in quanto sussistono i presupposti dell'impresa minore di cui all'art. 2, comma 1 lett. d). Il gestore della crisi ha anche accertato l'assenza delle ulteriori cause di inammissibilità previste dall'art. 77 CCII e, più precisamente, che l'istante non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della presente domanda e che non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

*Presupposto oggettivo*

Lo scrivente ha, inoltre, verificato che il debitore si trova in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) CCII.

**4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI, RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Da quanto è emerso dalle dichiarazioni del Sig. Spinelli e dalla relazione sulle cause dell'indebitamento dallo stesso fornita, si evince che il Sig. Daniele Spinelli intraprendeva nell'anno 2015 un'attività di vendita al dettaglio di caffè in cialde, e più precisamente caffè sfuso in chicchi e macinato, esercitata regolarmente in  
--  
sotto l'insegna di

La citata attività, tuttavia, stentava a decollare, difficoltà comune alle nuove imprese, le quali come è noto nei primi momenti della loro vita necessitano di un reperimento di clientela, in modo da poter costituire un nucleo stabile di fruitori abituali.

Nei primi due anni lavorativi nonostante impegno, dedizione e professionalità comprovati da una prolungata carriera di agente di commercio, il ricorrente faticava a sviluppare un giro di clientela sufficiente a far fronte ai propri esborsi, sia lavorativi che personali.

Purtroppo le problematiche riscontrate nell'intraprendere l'attività aumentavano anche a causa della possibilità, per i potenziali clienti, di fruire di articoli concorrenziali di ogni tipo e facilmente reperibili online.

Il ricorrente pertanto si trovava nella situazione di dover fronteggiare l'importante investimento iniziale della nuova attività lavorativa, riscontrando al contempo difficoltà, tra l'altro, nell'adempimento degli oneri fiscali e previdenziali.

Difatti, l'aggravio delle spese collegato ad uno stentato avvio dell'attività lo portavano ad accumulare progressivamente numerose morosità.

Il Sig. Spinelli si vedeva purtroppo calato nella difficile situazione di contemperare gli impegni assunti e legati alla propria attività con la necessità di provvedere, in primis, al sostentamento proprio e della propria famiglia, cercando al contempo di mantenere "vivo" il negozio di caffè.

Il perdurare gravoso della propria condizione economica, unito alla nascita della figlia avvenuta nel 2018, lo portavano a fruire di linee di credito, finanziamenti ed anche mutui per provvedere al sostentamento dell'attività e della famiglia.

Tuttavia, nonostante l'ottenimento di plurime linee di credito che gli consentivano di far fronte alle proprie spese, le entrate si equiparavano con le uscite, indi per cui si vedeva costretto a vendere la propria attività di caffè ed intraprendeva nuovamente l'attività di agente di commercio con diverse società di beni e servizi.

Le entrate derivanti dalla cessione gli consentivano di alleviare la propria condizione, rimasta tuttavia critica ed ingravescente, dal momento che con molta fatica ha cercato di onorare le proprie obbligazioni nei confronti dei fornitori, degli istituti di credito, delle varie finanziarie nonché, per quanto possibile, i propri impegni verso l'Erario e gli istituti previdenziali.

#### Valutazione del merito creditizio

Come richiesto dall'art. 76, comma 3, CCII il gestore della crisi ha verificato se i soggetti finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore al momento dell'erogazione dei finanziamenti in osservanza all'art. 124-bis T.U.B..

Il sottoscritto gestore della crisi ha svolto tale verifica cercando di ricondurre l'analisi a parametri il più possibilmente oggettivi, analizzando, alla data di erogazione di ogni finanziamento, quale potesse essere la condizione economico patrimoniale del ricorrente.

Il gestore della crisi, in considerazione della tipologia soggettiva del debitore ha adottato i seguenti parametri:

- per le imprese individuali e i professionisti, artisti, lavoratori autonomi, la valutazione della capacità di rimborso del debito si è basata su un'analisi del merito creditizio che tenesse conto dell'effettiva capacità del debitore di conseguire flussi idonei al rimborso del finanziamento, tenuto conto del proprio reddito storico e prospettico e dedotto l'importo necessario al mantenimento familiare.

Ne ha concluso che i soggetti finanziatori hanno tenuto conto del merito creditizio.

## **5. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Dalla documentazione prodotta e dalle verifiche effettuate dal sottoscritto, secondo le definizioni fornite dall'art. 94 comma 2 CCII, non si riscontra la presenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

Il sottoscritto gestore ritiene inoltre che non sussistano atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

## **6. ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Dalla documentazione presentata e dalle verifiche effettuate dal sottoscritto, non risultano atti impugnati dai creditori.

## **7. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

Il sottoscritto ritiene che la documentazione prodotta dal debitore, oltre a quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi sufficientemente completa ai fini che qui interessano.

## **8. VERIFICHE DEL GESTORE INCARICATO – RISULTATI**

Il sottoscritto, a seguito della nomina a gestore, ha provveduto alla verifica delle posizioni debitorie di cui il ricorrente ha fornito dichiarazione e la situazione risulta essere la seguente:

Creditore	Tipologia	Privilegio	Chirografo	Importo debito residuo
INPS	IVS-contributi inps	1° Gr. Art. 2753-2778		€ 15.852,37
Regione Toscana	Bolli auto	7° Gr. Art. 2758 – 2778		€ 370,47
INPS	Inps somme agg.ve	8° Gr. Art. 2754 - 2778		€ 1.938,11
Agenzia Entrate	Imposte dirette	18° Gr. Art. 2752 1° co. - art. 2778		€ 8.981,36
Agenzia Entrate	Iva	19° Gr. art. 2752 3° co. - 2778		€ 4.204,43
CCIAA	diritto annuale		€ 485,48	
Findomestic	finanziamento		€ 35.469,74	
Compass	finanziamento		€ 729,00	
			SUB-TOTALE	€ 36.684,22
			TOTALE	€ 68.030,96

## 9. ANALISI DEL CONCORDATO MINORE

### Analisi dell'attivo e della situazione reddituale

Il Sig. Spinelli per sua stessa ammissione, e come puntualmente verificato dal sottoscritto Gestore, non possiede immobili ma solo beni mobili, nello specifico un'autovettura FIAT Punto del 2008 e un c/c postale. L'autovettura, oltretutto di scarso valore commerciale, è utilizzata dal Sig. Spinelli per la propria attività lavorativa, mentre le poco significative giacenze sul c/c postale sono lasciate nella disponibilità del ricorrente per far fronte alle necessità familiari. L'unica fonte di reddito è costituita dal lavoro di agente di commercio che svolge da quando è cessata la precedente attività imprenditoriale di commercio di caffè. L'ultimo reddito annuale, anche se non risultante – ancora – da dichiarazione ufficiale, ma da una situazione contabile al 31.12.2023, risulta di poco superiore ai € 23.500,00 lordi corrispondenti a circa **€ 1.500,00 netti**.

Il Sig. Spinelli ha prodotto i seguenti risultati reddituali:

Modello dichiarativo	Reddito complessivo	Reddito imponibile
UNICOPF 2023 redditi 2022	-€ 433,00	€ 0,00
UNICOPF 2022 redditi 2021	€ 19.800,00	€ 19.800,00
UNICOPF 2021 redditi 2020	€ 8.631,00	€ 8.631,00
UNICOPF 2020 redditi 2019	€ 19.959,00	€ 19.959,00
UNICOPF 2019 redditi 2018	€ 12.359,00	€ 12.359,00

### **Situazione Patrimoniale dello Spinelli Beni immobili**

Come premesso non risultano a carico del Sig. Spinelli beni immobili registrati.

### **Situazione Patrimoniale dello Spinelli Beni mobili**

Come premesso il Sig. Spinelli risulta proprietario di una autovettura FIAT Punto del 2008 del valore commerciale di poche centinaia di euro e utilizzata dallo stesso per la propria attività lavorativa. E' titolare di un c/c postale le cui scarse disponibilità si ritiene possano essere lasciate nella disponibilità del ricorrente per il proprio fabbisogno personale e della propria famiglia.

### **Situazione finanziaria: la quota disponibile a servizio del debito**

Il Sig. Spinelli ha vissuto insieme alla moglie e alla figlia fino al divorzio intervenuto a fine marzo 2024 e attualmente ha la propria dimora nella casa di proprietà del padre a immobile per il quale non sostiene alcuna spesa.

La cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno comportato per il Sig. Spinelli, tra l'altro, l'obbligo di corresponsione a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di € 250,00 al mese, oltre al sostenimento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Gestore ritiene che, per stimare la quota disponibile a servizio del debito, si debba far riferimento alle tabelle ISTAT relative alle

spese medie dei consumi delle famiglie italiane disponibili e pubblicate sul sito ISTAT relative ad una “Persona sola di età compresa tra 35 e 64 anni” corrispondente ad € 2.079,21.

Ai fini di una buona riuscita del concordato minore, il Sig. Spinelli si è reso disponibile a modificare il proprio stile di vita; pertanto il ricorrente si renderebbe disponibile a ridurle portandole ad una cifra pari ad euro 861,76 come di seguito riepilogate:

<b>315,88</b>	<i>Prodotti alimentari e bevande analcoliche</i>
<b>75,22</b>	<i>Abbigliamento e calzature</i>
<b>65,82</b>	<i>Salute</i>
<b>220,57</b>	<i>Trasporti</i>
<b>56,32</b>	<i>Informazione e comunicazione</i>
<b>69,09</b>	<i>Ricreazione, sport e cultura</i>
<b>5,04</b>	<i>Istruzione</i>
<b>53,82</b>	<i>Servizi assicurativi e finanziari</i>
<b>861,76</b>	<b>TOTALE</b>

A tale somma occorre aggiungere l'importo di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a cui occorre, prudenzialmente aggiungere l'importo di € 50,00 mensile per eventuali spese straordinarie.

La quota mensile disponibile per il ceto creditorio risulta pertanto stimabile in € 300,00 mensile (€ 1.500,00 meno [€ 861,76 + € 250,00 + € 50,00] = € 1.500,00 meno € 1.200,00 *valore arrotondato* = € 300 mensile) per un periodo di 5 anni per un totale di **€ 18.000,00**.

La disponibilità messa a disposizione della massa creditoria da parte del Sig. Spinelli deriva dall'apporto che lo stesso ricorrente trarrà dalla prosecuzione della propria attività lavorativa di agente di commercio, ragion per cui la proposta ricade nella casistica del cosiddetto concordato minore cosiddetto “in continuità”.

Tale somma, al netto dei costi della procedura di cui al paragrafo successivo, sarà ripartita fra i creditori prevedendo una distribuzione che vedrà i **creditori privilegiati beneficiari di**

una somma pari ad € 8.500,00 - corrispondente ad una percentuale approssimativa del 27% del proprio credito - e quelli chirografari di una somma complessiva pari ad € 8.000,00 suddivisa in due classi, la prima che accoglie i creditori di natura non finanziaria ai quali è riconosciuta una percentuale approssimativa del 25% del proprio credito e la seconda che accoglie i creditori di natura finanziaria ai quali è riconosciuta una percentuale approssimativa del 22% del proprio credito, come di seguito specificato.

Creditore	Tipologia	Privilegio	Chirografo	Importo debito residuo	Importo proposto in pagamento	Importo per votazione	% soddisfo
<b>1^ CLASSE</b>							
INPS	IVS-contributi inps	1° Gr. Art. 2753-2778		15.852,37	4.298,54	11.553,83	27,12%
Regione Toscana	Bolli auto	7° Gr. Art. 2758 - 2778		370,47	100,46	270,01	27,12%
INPS	Inps somme agg.ve	8° Gr. Art. 2754 - 2778		1.938,11	525,54	1.412,57	27,12%
Agenzia Entrate	Imposte dirette	18° Gr. Art. 2752 1° co. - art. 2778		8.981,36	2.435,39	6.545,97	27,12%
Agenzia Entrate	Iva	19° Gr. art. 2752 3° co. - 2778		4.204,43	1.140,08	3.064,35	27,12%
				<u>31.346,74</u>	<u>8.500,00</u>	<u>22846,74</u>	<u>27,12%</u>
<b>2^ CLASSE</b>							
CCIAA	diritto annuale		€ 485,48		120,00	120,00	24,72%
			€ 485,48		120,00	120,00	
<b>3^ CLASSE</b>							
Findomestic	finanziamento		€ 35.469,74		7.721,31	7.721,31	21,77%
Compass	finanziamento		€ 729,00		158,69	158,69	21,77%
			<u>€ 36.198,74</u>		<u>7.880,00</u>	<u>7.880,00</u>	

## 10. COSTI DELLA PROCEDURA, SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO CONCORDATARIO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il Sottoscritto Gestore ha stimato i presumibili costi della procedura di concordato minore in € 2.462,21 compenso OCC e Gestore della Crisi (come da preventivo approvato).

Sulla base dell'attivo messo a disposizione da parte del Sig. Spinelli e dei costi presumibili della procedura, la somma messa a disposizione dei creditori risulta pari ad € 16.500,00.

Per quanto riguarda la valutazione sulla convenienza del concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria, essa risulta assai semplice in quanto il Sig. Spinelli, non possedendo beni mobili di elevato valore (possiede infatti una FIAT Punto del 2008 per un valore di euro 500,00) né immobili, in alternativa al concordato, potrebbe offrire ai creditori esclusivamente una quota parte del proprio reddito.

In conclusione, l'ipotesi liquidatoria non appare conveniente in quanto la somma disponibile sarebbe considerevolmente inferiore alla somma messa a disposizione dei creditori in ipotesi di concordato minore.

## 11. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni sopra esposte il sottoscritto, a seguito della documentazione presentata e delle verifiche che sono state effettuate,

**attesta**

**la fattibilità della procedura di concordato minore** così come proposto e come dettagliato nei prospetti di cui sopra, ritenendo che, sulla base

- delle informazioni ricevute che si ritengono sufficienti e delle verifiche che è stato possibile effettuare;
- della ragionevolezza delle previsioni con riferimento ai dati e alle informazioni disponibili alla data di redazione della presente relazione può

**esprimere,**

**una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.**

San Giuliano Terme, 20.06.2024

Il Gestore della Crisi  
*(Dott. Luca Sodi)*



**TRIBUNALE DI PISA**  
**SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Giudice, dott.ssa Laura Pastacaldi,

Letti gli atti della procedura n. 142/2024 R.G. P.U. per l'omologa di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCI promossa in data 22/7/2024 da DANIELE SPINELLI, C.F. SPNDNL80C08G702W, nato a Pisa (PI) il 08/03/1980, residente a \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Faccioli (codice fiscale FCCFNC95E09G628P, p.iva 02600020461, tel. 3406190955, pec francesco.faccioli@pec.avvocatilucca.it, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della Cancelleria, con studio in Camaiore, frazione Lido (LU), via Della Gronda n. 76, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come corredata dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta risulta ammissibile, in quanto:

- la proposta appare idonea a consentire la prosecuzione dell'attività professionale svolta dal debitore;
- il debitore ha allegato alla domanda la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- il debitore presenta requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2, e 3, CCII;
- il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- l'OCC ha attestato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un Commissario Giudiziale che svolga le funzioni dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-*bis*, CCII;

Visto l'art. 78 CCII;

Ritenuto pertanto di dover disporre la convocazione delle parti in udienza;

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

**P.Q.M.**

**DICHIARA** aperta la procedura di concordato minore;

**DISPONE** che l'organismo di composizione della crisi comunichi a ciascun creditore la proposta unitamente al presente decreto;

**DISPONE** che, a cura dell'OCC, la proposta e il decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, nel registro delle imprese;

**DISPONE** che a cura del dell'organismo di composizione della crisi si provveda all'esecuzione delle formalità di trascrizione del presente decreto presso gli uffici competenti con riferimento ai beni immobili e ai beni mobili registrati dei quali nella proposta sia prevista la cessione o l'affidamento a terzi;

**ASSEGNA** ai creditori termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del presente decreto per trasmettere all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, co. 1-ter, d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con indicazione dell'indirizzo PEC o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che, in difetto di tale indicazione, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

**INVITA** l'OCC a riferire, decorso il termine di cui al paragrafo precedente, in ordine all'esito della votazione sulla proposta e alle eventuali contestazioni avanzate dai creditori nei confronti della stessa;

**NOMINA** Commissario Giudiziale, perché svolga le funzioni di OCC, il dott. Luca Sodi;

**Dispone** che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), assegnando alle parti termine perentorio fino al 20/03/2025 per il deposito delle predette note.

**Avvisa** le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

**Segnala** alle parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto possono presentare istanza di trattazione orale.

**Riserva** la decisione ovvero l'adozione di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito delle note.

Pisa, 23/01/2025

Il Giudice  
dott.ssa Laura Pastacaldi